

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

GIUSEPPE OCONE

Sentenza n. 207/2024

Depositata il 21/02/2024

Il Segretario

SALVATORE FATTORUSO



Il Presidente

GIOVANNI INGINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2023 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

INGINO GIOVANNI, Presidente

OCONE GIUSEPPE, Relatore

COLLU LUISELLA, Giudice

in data 11/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso depositato il 03/10/2022

proposto da

Difeso da

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

elettivamente domiciliato presso

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: in via preliminare che venga dichiarata la nullità degli avvisi di accertamento nn. 22 e 41 del 12/4/2022, relativi al periodo d'imposta 2015, in quanto emessi, sottoscritti e notificati oltre il termine di decadenza del potere di accertamento del Comune; nel merito, che vengano annullati tutti gli avvisi di accertamento impugnati, in quanto illegittimi per carenza assoluta dei presupposti impositivi dell'IMU e della TASI; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di ricorso, disapplicate le sanzioni amministrative irrogate in tutti gli avvisi di accertamento impugnati, nonché dichiarare la non debenza dei relativi interessi di mora, ai sensi degli artt. 6, 2° c. del D.Lgs. n. 472/1997 e 10 della L. n. 212/2000; con vittoria delle spese di lite.

Resistente/Appellato: chiede che venga rigettata la richiesta di annullamento degli avvisi accertamento Imu emessi per l'annualità d'imposta dal 2015 al 2020 e Tasi per le annualità dal 2015 al 2019 e, per l'effetto, confermati gli atti impositivi emessi, condannare la ricorrente al pagamento dell'importo di cui agli atti opposti comprese le somme richieste a titolo di sanzioni; rigettate tutte le ulteriori domande della ricorrente. Con vittoria delle spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ha proposto ricorso nei confronti del Comune e nonché della , società concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune per l'annullamento degli accertamenti in materia di IMU emessi dal Comune per gli anni dal 2015 al 2020 e per TASI per gli anni dal 2015 al 2019.

Nell'anno 2012 la ricorrente ha stipulato con un contratto di locazione di tetto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino, avente ad oggetto la copertura di un immobile sito in al fine di realizzare su tale tettoia un impianto fotovoltaico. Contestualmente, la Società ricorrente ha stipulato anche un contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul predetto tetto. Parte ricorrente ha eccepito che dall'esame del contratto, si rileva agevolmente che i pannelli sono stati semplicemente posati ed installati sul tetto medesimo attraverso un sistema di «strutture di fissaggio» e di «bullonerie di ancoraggio dei moduli». Pertanto non risulterebbe rilevante ai fini delle imposte locali. Ha rilevato, inoltre, la decadenza dall'esercizio dell'attività accertativa con riferimento agli avvisi di accertamento IMU e TASI riferibili all'anno 2015.

Si è costituita la quale concessionaria del Comune chiarendo di aver determinato la base imponibile per l'impianto fotovoltaico sulla base dei costi contabili di bilancio; così come trasmessi dalla stessa contribuente.

Circa la maturata prescrizione del diritto ad esigere l'imposta relativamente all'annualità 2015, ne ha eccepito l'infondatezza poiché in assenza della denuncia ai fini IMU e TASI, il termine dell'accertamento viene prorogato di un anno. Inoltre, a causa della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, per tutte le annualità accertabili entro il 2021, i termini per la notifica degli atti di accertamento non scadono al 31 dicembre, ma 85 giorni dopo, ovvero il 26 marzo 2022. Inoltre la , avendo notificato, tramite PEC, l'atto di invito del contraddittorio endoprocedimentale relativo alle annualità dal 2015 al 2020 avrebbe prorogato di centoventi giorni la notifica degli avvisi di accertamento.

Controparte ha eccepito che l'impianto fotovoltaico in questione, poiché bene immobile, doveva necessariamente essere accatastato e, come tale, dotato di autonoma rendita sulla quale procedere alla liquidazione dell'imposta, con accatastamento nella categoria D1. Ritiene che l'impianto in questione non sia integrato all'immobile sul quale è appoggiato ma costituisce un bene immobile distinto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 812 del cc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

I motivi di ricorso sono sostanzialmente due: l'irrilevanza dell'impianto fotovoltaico ai fini IMU e TASI, e l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'attività di accertamento per l'annualità 2015.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto travolgendo le altre motivazioni e le eccezioni formulate nelle memorie di parte.

Il comma 21 dell'art. 1 della Legge 208/2015, così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Ne discende che l'accatastamento, e la conseguente attribuzione di rendita, risulta circoscritto agli elementi strutturalmente connessi al fabbricato ove insistono e che ne accrescono qualità ed utilità; nel caso che ci occupa, l'impianto fotovoltaico non è integrato al tetto dell'immobile e neanche vincolato essendo smontabile e trasportabile senza modificare la struttura preesistente.

Tale interpretazione della norma risulta conforme anche alla prassi interpretativa dell'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 2 del 2016 ha inteso inserire tra gli elementi "strutturalmente connessi" i pannelli solari "che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o le pareti cui sono connessi".

Anche il secondo motivo di ricorso, pur se assorbito, deve essere accolto. L'accertamento per l'annualità 2015 avrebbe quale naturale decadenza il 31 dicembre 2020 atteso che l'IMU è un'imposta anticipata. Pur volendo accogliere lo slittamento di un anno per il presunto obbligo dichiarativo omesso, il nuovo termine appare il 31 dicembre 2021 che, come propugnato dalla controparte, ai sensi dell'art. 67 del D.L. 18/2020, diventerebbe 26 marzo 2022. Ma così non è. La previsione dell'articolo 67 del D.L. 18/2020 considera che per tutte le annualità per le quali i termini dell'attività di controllo corrono lungo l'arco temporale che va dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 – le scadenze dell'accertamento risultano prorogate di 85 giorni. L'applicazione della proroga di 85 giorni alle attività di accertamento i cui termini scadono nel periodo anteriore o successivo all'arco temporale di riferimento della norma citata, costituirebbe un abuso del diritto ed una interpretazione estensiva sfavorevole al contribuente consentendo agli Enti di beneficiare di un maggior termine per le attività di accertamento i cui termini non coincidono con l'intento del legislatore.

Degna di nota l'eccezione formulata dalla ricorrente nelle memorie ex art. 32 del D. Lgs. 546/92 per la

violazione dell'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015 in quanto controparte ha depositato le proprie controdeduzioni mediante un file di tipo pdf modificabile, in luogo del file pdf-a come previsto dalla citata normativa. Risulterebbe, pertanto, non redatto con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento. Non si tratta di norme tecniche la cui violazione può determinare soltanto una mera irregolarità, perché non risulterebbe violata la norma primaria. Ad ogni buon fine, atteso il forte contrasto giurisprudenziale in materia, questa Corte non ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità delle controdeduzioni.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità della materia, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Torino in data 11 dicembre 2023

Il Giudice estensore

(dott. Giuseppe Occone)

Il Presidente

(avv. Giovanni Ingino)